



6258.18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

C. I.

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. Antonio DIDONE	Presidente
Dott. Francesco Antonio GENOVESE	Consigliere
Dott. Mauro DI MARZIO	Consigliere
Dott. Loredana NAZZICONE	Consigliere
Dott. Aldo CENICCOLA	Consigliere est.

Oggetto:  
opposizione allo  
stato passivo

R.G.N.  
18385/2012  
Cron. 6258  
Rep.  
Ud. 7.12.2017

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 18385\2012 proposto da

SANREMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a. in L.c.a. (CF 02629970589), in persona del commissario liquidatore, rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall'avv.

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO SIER Società Immobiliare Economica Residenziale s.r.l.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1800/2012 del 26 giugno 2012 del Tribunale di Latina;

GRD  
1430  
2017

letta la requisitoria del P.M. depositata in data 17 novembre 2017 che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Rilevato che:

con sentenza n. 1800 del 2012 il Tribunale di Latina respingeva l'opposizione proposta da Sanremo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. volta ad ottenere l'ammissione al passivo del proprio credito di € 2.148.502,45 in via privilegiata in forza di alcune sentenze che avevano condannato la S.I.E.R. s.r.l. al pagamento in proprio favore di somme dovute a titolo di canoni di locazione, in via privilegiata, credito ammesso dal g.d. solo parzialmente con riserva ed in via chirografaria; osservava il Tribunale che correttamente il credito era stato ammesso con riserva, attesa la pendenza del giudizio di revocazione avverso una delle sentenze poste a fondamento della pretesa, e che il credito era stato correttamente ammesso in chirografo atteso che la ricorrente, proprietaria dell'immobile locato, aveva agito non per l'adempimento del contratto ma per la sua risoluzione e trovando applicazione l'art. 2764 c.c.;

avverso tale sentenza la Sanremo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; resiste la curatela fallimentare mediante controricorso; il P.G. ha depositato la requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso; il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 99 l.fall. avendo il tribunale pronunciato mediante sentenza anzicchè mediante decreto con conseguente nullità del procedimento per violazione di norme procedurali;

con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 96 l.fall., dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 395 c.p.c. (ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), nonché l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), avendo il giudice del merito erroneamente ammesso con riserva un credito nascente da una sentenza passata in giudicato, credito che invece andava ammesso in via definitiva, a nulla rilevando la pendenza di un giudizio di revocazione;

con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2764 c.c. e dei principi che disciplinano la formazione dello stato passivo ed il riconoscimento dei privilegi, dovendo al credito di € 1.125.919,65 essere riconosciuta natura privilegiata, salvo poi a verificare in sede di riparto, l'esistenza dei beni gravati dal privilegio;

con l'ultimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) avendo il Tribunale omesso di pronunciare in relazione alla domanda di ammissione della somma di £. 115.000 per spese di registrazione della sentenza n. 4153 del 1995 emessa dalla Corte di Cassazione, versate dalla Sanremo;

il primo motivo è infondato;

come già condivisibilmente statuito da questa Corte, *"nell'opposizione allo stato passivo assoggettata alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, la decisione assunta con sentenza, anziché con decreto, non è nulla ove la parte che la impugni nelle forme previste dalla legge non allegghi il pregiudizio eventualmente subito, trattandosi di vizio meramente formale"* (Cass. n. 24718 del 2015);

sul secondo motivo, riguardante la possibilità o meno di estendere l'ambito applicativo di cui all'art. 96, co. 3, n. 3, l.fall. (che prevede la necessità di ammettere con riserva i crediti accertati con sentenza non passata in giudicato) anche ai crediti riconosciuti da sentenze passate in giudicato ma oggetto di giudizio di revocazione, va preliminarmente evidenziato che entrambe le parti ammettono che il giudizio di revocazione non è stato più coltivato dalle parti (e anzi la stessa

curatela evidenzia che ciò è avvenuto su espresso ordine del g.d.), per cui deve ritenersi che la sentenza passata in giudicato non potrà essere più caducata per effetto di un giudizio di revocazione non più pendente; il secondo motivo è dunque fondato, onde il Tribunale dovrà riesaminare la questione tenendo conto che il giudizio di revocazione non è stato più coltivato dalla parte interessata;

in ogni caso va rilevato che l'art. 96, co. 3, n. 3 l.fall. fa esclusivamente riferimento, onde precisare l'ambito applicativo dell'istituto della riserva, ai crediti accertati con sentenza, pronunciata anteriormente al fallimento, "non passata in giudicato", fattispecie alla quale non è in alcun modo assimilabile quella passata in giudicato ma oggetto di un giudizio di revocazione, potendosi in tal caso porre rimedio, in caso di eventuale caducazione della sentenza, mediante lo strumento previsto dall'art. 98, comma 4, l.fall. al fine di ottenere la corrispondente modifica dello stato passivo;

il terzo motivo riguarda il mancato riconoscimento del privilegio che l'art. 2764 c.c. prevede in relazione al credito delle pigioni e dei fitti degli immobili (sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile);

il motivo è infondato;

il Tribunale ha escluso il riconoscimento del privilegio rilevando come nel caso in esame il ricorrente non avesse agito per l'adempimento e/o  l'esecuzione del contratto ma per la sua risoluzione;

tuttavia, come correttamente osservato dal P.G., le cui osservazioni vanno sul punto integralmente condivise, la censura non coglie la ratio decidendi "che non si appunta sul mancato rinvenimento dei beni su cui esercitare il privilegio ma sul contenuto della decisione (che avrebbe risolto il contratto e non deciso in merito al suo adempimento. In ogni caso, e ad abundantiam, va considerato che, anche ove il rigetto fosse da ricondursi al mancato rinvenimento dei beni su cui avrebbe dovuto gravare il privilegio speciale (come si assume nel ricorso), non bastava al ricorrente lamentare la ingiustizia della decisione su questo punto

*perché sarebbe stato suo onere specificare come, con la domanda di ammissione al passivo, avesse indicato i beni suddetti, la cui specifica individuazione, a prescindere dalla effettiva acquisizione alla massa, era condizione per conseguire la collocazione ex art. 2764 c.c. (Cass. 11656/2016)";*

il quarto motivo concernente il mancato riconoscimento della somma per le spese di registrazione della sentenza è fondato avendo il Tribunale, nonostante la richiesta formulata in sede di opposizione, effettivamente omesso di pronunciare al riguardo;

le considerazioni che precedono impongono dunque l'accoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso, sicchè la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Latina anche per le spese della fase di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017.

il Presidente

(Antonio Didone)

